



Statuto

Approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000

Aggiornato fino alla delibera del Comitato di gestione n. 7 dell'8 febbraio 2018

Testo in vigore dal 22 febbraio 2018

Art. 1
(Agenzia delle Entrate)

1. L'Agenzia delle Entrate, di seguito denominata Agenzia, istituita ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di seguito denominato decreto istitutivo, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
2. L'Agenzia è sottoposta all'alta vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze e al controllo della Corte dei Conti, che lo esercita secondo le modalità previste dalla legge.
3. L'attività dell'Agenzia è regolata dal decreto istitutivo, dalle norme del presente statuto e dalle norme regolamentari emanate nell'esercizio della propria autonomia.
4. L'Agenzia ha la sua sede centrale in Roma.

Art. 2
(Fini istituzionali)

1. L'Agenzia svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di entrate tributarie e diritti erariali, nonché in materia di catasto, servizi geotopocartografici, conservazione dei registri immobiliari, osservatorio del mercato immobiliare e servizi estimativi. A tal fine l'Agenzia assicura e sviluppa l'assistenza ai contribuenti e agli utenti, il miglioramento delle relazioni con i cittadini e i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale, al fine di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali. L'Agenzia inoltre garantisce l'interscambio e la disponibilità di dati catastali aggiornati in collegamento con le anagrafi territoriali costituite presso gli enti locali, promuove il miglioramento del sistema di pubblicità immobiliare, costituisce l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale, cura l'adeguamento delle metodologie e dei criteri estimativi e sviluppa le statistiche sul patrimonio e il mercato immobiliare. L'Agenzia opera nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e nella sua attività si ispira a criteri di efficienza, economicità ed efficacia.
2. L'Agenzia assicura, in materia di entrate tributarie erariali, i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti, dell'imposta sul valore aggiunto e di tutte le imposte, diritti o entrate erariali di cui all'articolo 62 del decreto istitutivo. Assicura inoltre i servizi di cui all'articolo 64 del decreto medesimo in materia di catasto, geotopocartografia, conservazione dei registri immobiliari, gestione dell'osservatorio del mercato immobiliare e servizi estimativi. Costituisce l'organismo tecnico di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, svolgendo i compiti dallo stesso previsti. E' organo cartografico dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1960, n. 68.
3. L'Agenzia assicura il supporto alle attività del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la collaborazione con le altre agenzie fiscali e con gli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza statale.
4. L'Agenzia presta la propria collaborazione, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, alle istituzioni dell'Unione Europea e svolge i compiti necessari per

l'adempimento, nelle materie di competenza, degli obblighi internazionali assunti dallo Stato.

Art. 3
(Federalismo fiscale)

1. L'Agenzia, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, assicura la collaborazione con il sistema delle autonomie locali, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, secondo i principi del federalismo fiscale.
2. L'Agenzia promuove e fornisce servizi alle regioni e agli enti locali per la gestione dei tributi e dei servizi di loro competenza, stipulando apposite convenzioni e articolando la propria organizzazione periferica in modo da favorire lo svolgimento delle attività di collaborazione e di supporto alle regioni e agli enti locali.
3. L'Agenzia stabilisce forme e strumenti di collaborazione e reciproca informazione con il sistema delle autonomie locali, anche ai fini della determinazione dei contenuti della convenzione di cui all'articolo 59 del decreto istitutivo e del perseguimento dei risultati previsti dalla convenzione stessa.

Art. 4
(Attribuzioni)

1. L'Agenzia, nel perseguimento della propria missione e dei propri scopi istituzionali, esercita, in particolare, le seguenti funzioni ed attribuzioni:
 - a) assistenza ai contribuenti e agli utenti, assicurando l'informazione, semplificando gli adempimenti, riducendo gli oneri e fornendo servizi di consulenza ai soggetti interessati dal sistema della fiscalità e da quello di inventariazione del patrimonio immobiliare e dei correlati diritti reali;
 - b) riscossione dei tributi, assicurando la gestione dell'archivio delle dichiarazioni, le operazioni di riscossione, il controllo sull'operato dei concessionari e degli intermediari, i rimborsi ai contribuenti, il controllo sulla regolarità e tempestività della messa a disposizione delle risorse finanziarie acquisite per l'erario e gli altri enti impositori;
 - c) contrasto dell'evasione fiscale, assicurando le attività di controllo e di verifica, il controllo sui concessionari e sugli intermediari;
 - d) *(lettera soppressa)*;
 - e) gestione del contenzioso e dei procedimenti di volontaria giurisdizione, assicurando la tutela degli interessi erariali nelle diverse sedi giudiziarie, anche favorendo il ricorso agli strumenti di conciliazione;
 - f) fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni nelle materie di competenza a soggetti pubblici e privati, sulla base di disposizioni di legge o di rapporti convenzionali o contrattuali;
 - g) promozione e partecipazione ai consorzi e alle società previsti dall'articolo 59, comma 5, del decreto istitutivo;
 - g-bis) gestione dell'anagrafe integrata dei beni immobiliari;
 - g-ter) attività catastali di competenza dello Stato, assicurando l'unitarietà e il coordinamento operativo del sistema, lo sviluppo di metodologie e criteri uniformi

di rilevazione, stima e classificazione, la regolarità dei flussi informativi e il relativo controllo qualità;

g-quater) servizi geotopocartografici, assicurando le attività di rilevazione e di diffusione, anche individuando le metodologie generali per l'esecuzione;

g-quinquies) servizi di pubblicità immobiliare e di conservazione dei registri immobiliari, semplificando l'accesso alle informazioni;

g-sexies) gestione dell'osservatorio del mercato immobiliare, controllo statistico sul mercato residenziale e valutazioni immobiliari e tecnico-estimative richieste da strutture pubbliche.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni e attribuzioni, l'Agenzia determina regole di condotta per gli uffici e per i contribuenti, assicurando la massima efficienza dell'attività degli uffici e la minima onerosità per i contribuenti, la qualità del servizio di assistenza, l'efficacia e l'adeguatezza delle azioni mirate a contrastare l'evasione, anche sulla base dello sviluppo degli strumenti valutativi e conoscitivi e dell'analisi dei dati e del rischio.

Art. 5 (Organi)

1. Ai sensi dell'articolo 67 del decreto istitutivo, gli organi dell'Agenzia sono:

- a) il Direttore dell'Agenzia;
- b) il Comitato di gestione;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Direttore dell'Agenzia, nominato con le modalità di cui all'articolo 67, comma 2 del decreto istitutivo, resta in carica per tre anni. L'incarico è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Agenzia.

3. Il Comitato di gestione è nominato per la durata di tre anni, secondo le modalità stabilite dall'articolo 67, comma 3, del decreto istitutivo e tenuto conto delle disposizioni in materia di incompatibilità di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Comitato è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto da due dirigenti dell'Agenzia e due dipendenti di pubbliche amministrazioni o soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'Agenzia. Dal 1° dicembre 2012 il Comitato è integrato da due soggetti nominati su designazione della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Con le medesime modalità si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico.

4. Le incompatibilità sancite dall'articolo 67, comma 2 e comma 5, del decreto istitutivo operano a partire dalla data fissata con il decreto ministeriale di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto istitutivo.

5. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato per la durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del decreto istitutivo ed è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili. I membri del collegio dei revisori possono essere confermati una sola volta. Ai membri del collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile.

6. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

Art. 6
(*Attribuzioni del direttore*)

1. Il Direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile. Il Direttore svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi e in particolare:

- a) presiede il Comitato di gestione e propone allo stesso lo statuto, i regolamenti, gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenzia, i piani aziendali, il *budget* aziendale, il bilancio e le spese superiori all'ammontare di duemilioneisecentomila euro, la costituzione o la partecipazione ai consorzi e alle società di cui all'articolo 59, comma 5 del decreto istitutivo;
- b) determina, anche in attuazione della convenzione di cui all'articolo 59 del decreto istitutivo, le scelte strategiche aziendali, previa valutazione del Comitato di gestione;
- c) stipula la convenzione di cui all'articolo 59 del decreto istitutivo, sentito il Comitato di gestione e consultate, a termini dell'articolo 16, comma 2, del presente statuto, le organizzazioni sindacali;
- d) provvede, nei limiti e con le modalità previsti dalle norme e dai contratti collettivi, alle nomine dei dirigenti sottoponendo quelle relative alle strutture di vertice alla valutazione preventiva del Comitato di gestione;
- e) determina gli indirizzi e i programmi generali necessari per raggiungere i risultati previsti dalla convenzione e attribuisce le risorse necessarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti;
- f) pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, fatte salve le competenze dei dirigenti;
- g) determina le forme e gli strumenti di collaborazione diretta con le altre agenzie fiscali e con gli altri enti e organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza dello Stato, nonché con il sistema delle autonomie locali e dà attuazione agli indirizzi del Ministro ai fini del coordinamento di cui all'articolo 56, comma 1, lettera d), del decreto istitutivo;
- h) assicura l'attività di supporto dell'Agenzia nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- i) partecipa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla contrattazione del comparto delle agenzie fiscali e sottoscrive i contratti integrativi e gli accordi collettivi dell'Agenzia¹.

2. In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, nonché in caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico, le attribuzioni del Direttore sono esercitate

¹ Il comparto autonomo di contrattazione – a suo tempo previsto dall'art. 71, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e istituito dal CCNQ del 18 dicembre 2002 – è venuto meno a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il cui art. 54, comma 1, ha previsto che nel settore pubblico vengano definiti al massimo quattro comparti di contrattazione; con il CCNQ del 13 luglio 2016 l'ARAN e i sindacati hanno definito la composizione di tali comparti, inserendo le agenzie fiscali in quello denominato "Funzioni centrali".

da un dirigente di vertice dell'Agenda, nominato dal Comitato di gestione su proposta del Direttore. La delibera è trasmessa al Ministro.

Art. 7

(Attribuzioni del Comitato di gestione)

1. Il Comitato di gestione:

- a) delibera, su proposta del Direttore, sullo statuto, i regolamenti, gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenda, i piani aziendali, il *budget* aziendale, il bilancio, le spese superiori all'ammontare di duemilioneisecentomila euro, la costituzione o la partecipazione ai consorzi e alle società di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto istitutivo, e in tutti i casi previsti dai regolamenti di contabilità e di amministrazione;
- b) valuta le scelte strategiche aziendali ed esprime parere in tutti i casi previsti dalle disposizioni del decreto istitutivo e del presente statuto e negli altri casi previsti dai regolamenti di contabilità e di amministrazione;
- c) valuta ogni questione che il Direttore ponga all'ordine del giorno.

Art. 8

(Funzionamento del Comitato di gestione)

1. Il Comitato di gestione si riunisce su convocazione del Direttore ogniqualvolta egli lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte all'anno.

2. Su specifici argomenti, il Direttore ha facoltà di invitare ad assistere alla seduta del Comitato di gestione i rappresentanti di altre amministrazioni o agenzie, nonché esperti, interni ed esterni, nelle materie da trattare.

3. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo *telex* o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima.

4. *(comma soppresso)*

5. Il Comitato si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti la metà più uno dei suoi componenti. In mancanza dell'avviso di convocazione, il Comitato si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi, ogni componente può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

5-bis. Sono considerati presenti, altresì, i componenti che partecipano a distanza alla riunione, attraverso strumenti che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione, l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti e la valutazione consapevole. In tal caso, la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente e il segretario.

6. Le sedute del Comitato sono presiedute dal Direttore o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, ovvero dal componente più anziano di età.

7. Le deliberazioni di competenza del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di colui che presiede il collegio.

8. Quando il Comitato è chiamato a deliberare sullo statuto, le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti.

8-bis. Ai fini della validità delle sedute e delle deliberazioni, si tiene conto dei componenti di cui all'articolo 5, comma 3, terzo periodo, nominati su designazione della Conferenza Stato-città e autonomie locali.

9. Delle sedute del Comitato è redatto apposito verbale.

Art. 9

(Attribuzioni del Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti:

- a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- b) vigila sull'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti dell'Agenzia;
- c) esamina il *budget* e controlla il bilancio;
- d) accerta periodicamente la consistenza di cassa;
- e) redige le relazioni di propria competenza;
- f) può chiedere al Direttore notizie sull'andamento e la gestione dell'Agenzia, ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro dell'Economia e delle Finanze le eventuali irregolarità riscontrate;
- g) svolge il controllo di regolarità secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
- h) esercita ogni altro compito relativo alle funzioni di revisore dei conti.

2. I membri del Collegio assistono senza diritto di voto alle sedute del Comitato di gestione. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza alla riunione, purchè collegati con le modalità di cui all'articolo 8, comma 5-bis. I membri che, in un anno, non assistono senza giustificato motivo a più di due sedute del Comitato di gestione, decadono dall'ufficio.

Art. 10

(Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è convocato dal presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre.

1-bis. Compatibilmente con le attività da svolgere, si considerano presenti anche i componenti che partecipano a distanza alla riunione, purchè collegati con le modalità di cui all'articolo 8, comma 5-bis.

2. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.

3. Le sedute del Collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del Collegio, custodito presso l'Agenzia.

Art. 11
(Dirigenza)

1. I dirigenti dell’Agenzia:

- a) curano l’attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal Direttore per l’attuazione della convenzione, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- b) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore;
- c) dirigono, controllano e coordinano l’attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

Art. 12
(Strutture di controllo interno)

1. Gli organi di controllo interno dell’Agenzia sono strutturati secondo le disposizioni generali del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e secondo le specifiche modalità previste dal regolamento di amministrazione.

Art. 13
(Principi generali di organizzazione e di funzionamento)

1. L’Agenzia è articolata in uffici centrali e periferici.

2. Con il regolamento di amministrazione, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, l’Agenzia, ai sensi dell’articolo 71, comma 3 del decreto istitutivo, disciplina, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e gli utenti e l’erogazione efficiente ed adeguata dei servizi, l’organizzazione interna centrale e periferica e il funzionamento degli uffici, stabilendo la dotazione organica complessiva degli stessi e dettando le norme per l’assunzione del personale, per la formazione professionale e le regole e le modalità per l’accesso alla dirigenza², in conformità con le disposizioni della normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 14
(Attività dell’Agenzia)

1. L’attività dell’Agenzia si uniforma, oltre che ai principi e ai criteri individuati ai sensi dell’articolo 61, comma 3 del decreto istitutivo, alle disposizioni stabilite dalla

² Con le sentenze n. 1601 e 1602 del 2 marzo 2002 il TAR del Lazio ha stabilito che la previsione normativa che demandava ai Regolamenti di amministrazione delle agenzie fiscali la determinazione delle regole di accesso alla dirigenza (art. 71, comma 3, lettera d, del decreto legislativo n. 300/1999) doveva interpretarsi come meramente riproduttiva della normativa generale in materia e pertanto non consentiva di derogare alla disciplina a tal fine stabilita per tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici non economici; sulla questione è poi intervenuto l’art. 1, comma 93, lettera e, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

legislazione vigente nelle materie ad essa affidate e, in particolare, alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e della legislazione nazionale e comunitaria disciplinante gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.

Art. 15
(Bilancio dell’Agenzia)

1. Le entrate dell’Agenzia sono individuate ai sensi dell’articolo 70, comma 1 del decreto istitutivo.
2. Le norme contenute nel regolamento di contabilità disciplinano in dettaglio le modalità di redazione del bilancio dell’Agenzia. Il bilancio dovrà essere redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Art. 16
(Personale e relazioni sindacali)

1. Ferme restando le responsabilità vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale dell’Agenzia uniforma la propria condotta ai principi e alle regole definiti con il regolamento di cui all’articolo 71, comma 2, del decreto istitutivo.
2. L’Agenzia adotta un sistema di relazioni sindacali conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Preliminarmente alla stipula della convenzione di cui all’articolo 59 del decreto istitutivo, le linee di pianificazione aziendale sono sottoposte alla valutazione delle organizzazioni sindacali in una apposita sede di confronto.
3. Ai fini della contrattazione collettiva, l’Agenzia partecipa, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, alla definizione delle direttive, nel Comitato di settore, per il comparto delle agenzie fiscali e alla stipula dei contratti collettivi nazionali³. La contrattazione integrativa aziendale si svolge nei limiti e per le materie definiti dal contratto collettivo nazionale.

Art. 17
(Norma transitoria)

1. *(comma soppresso)*
2. *(comma soppresso)*
3. *(comma soppresso)*

³ Si veda la nota n. 1.